



COMUNE DI QUARTUCCIU
(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.R. 18.05.2006, n.5
E Deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007

Sommario:

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.....	1
ART. 2 - Esercizio dell'attività.....	1
ART. 3 - Mercato settimanale e suddivisione degli spazi	1
ART. 4 - Compiti degli Uffici Comunali.....	2
ART. 5 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi	3
ART. 6 - Trasferimento in gestione o in proprietà	3
ART. 7 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....	4
ART. 8 - Orario di apertura e chiusura del Mercato.....	5
ART. 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio	5
ART. 10 - Responsabilità per danni	6
ART. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.....	6
ART. 12 - Ispezione e lavori	6
ART. 13 - Canone di concessione.....	7
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione	7
ART. 15 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento del canone.....	7
ART. 16 - Termine delle concessioni.....	7
ART. 17 - Riconsegna del provvedimento di concessione-autorizzazione.....	8
ART. 18 - Pubblicità dei prezzi.....	8
ART. 19 - Rispetto norme igienico – sanitarie	8
ART. 20 - Controlli sui mercati.....	8
ART. 21 - Norme transitorie	8
ART. 22 - Posteggi isolati.....	9
ART. 23 - Atti di mercato.....	9
ART. 24 - Svolgimento dell'attività di vendita su suolo pubblico in forma itinerante -	9
ART. 25 - Sanzioni	10
ART. 26 - Approvazione del regolamento.....	10
ART. 27 - Disposizioni finali	10
ART. 28 - Entrata in vigore.....	10

Allegati: Allegato A “Tav. 1 Planimetria Generale area mercato / Tav. 2 Delimitazione dei posteggi”
– **Allegato B** “Planimetria posteggi isolati cimitero” - **Allegato C** “Tav. 3 Individuazione posteggi isolati alimentari” – **Allegato D** “Perimetrazione aree escluse dal commercio itinerante”.

Art.1. - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 15 e 15 bis della legge regionale 18.05.2006, n.5 e ss. mm. e ii., e art.1 della deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007, ossia l'attività di vendita presso il Mercato settimanale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni della settimana nonché l'attività di vendita in forma itinerante.
2. Il presente regolamento e relativi allegati sono approvati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e i sindacati dei lavoratori.

Art. 2 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) Negli spazi definiti dal comune, e sui posteggi liberi, a condizione che sia esercitato in forma itinerante
2. L'autorizzazione di cui alla lett. a), per l'esercizio dell'attività di vendita mediante utilizzo di posteggio, è rilasciata dal Comune sede di posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante.
3. L'autorizzazione di cui alla lett. b), per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune di Quartucciu alle persone fisiche o alle persone giuridiche che hanno rispettivamente la residenza o la sede legale nel territorio comunale. Tale autorizzazione (autorizzazione di tipo B) abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati.
4. Nel caso di imprenditori agricoli, l'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti si svolge con le modalità previste dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001.

Art. 3 – Mercato settimanale e suddivisione degli spazi

1. Il Mercato comunale, che si svolge, con cadenza settimanale, nella giornata del lunedì mattina, ha lo scopo di favorire una migliore articolazione dell'offerta dei beni di consumo e un costante rifornimento di generi di prima necessità nell'ambito del territorio del Comune a favore degli utenti.
2. L'area appositamente destinata a tale uso è individuata in apposita planimetria allegata al presente regolamento.
3. Detta area è destinata alla vendita di prodotti appartenenti sia al settore merceologico non alimentare, che al settore alimentare, suddiviso per specifiche tipologie merceologiche come di seguito indicato.
4. L'area di mercato è suddivisa in n. 62 (sessantadue) posteggi, ai quali viene attribuita una numerazione progressiva. I posteggi, distinti in base alle dimensioni, sono così ripartiti:

Settore non alimentare: n. 36 posteggi :

AMPIEZZA	NUMERO
TIPO A) 20 MQ.	3
TIPO B) 30 MQ	12
TIPO C) 35 MQ	18
TIPO D) 40 MQ.	3

Settore alimentare: n. 26 posteggi :

AMPIEZZA	NUMERO
TIPO A) 20 MQ.	7
TIPO B) 30 MQ	6
TIPO C) 35 MQ	11
TIPO D) 40 MQ.	2

5. I posteggi destinati alla vendita di prodotti del settore alimentare sono così suddivisi per tipologia merceologica:
 - n. 24 posteggi per la vendita di frutta e verdura o altri prodotti alimentari
 - n. 2 posteggi riservati alla vendita di prodotti ittici.
6. Il 30% dei posteggi destinati al settore alimentare è riservato agli imprenditori agricoli di cui al D.lgs 228/2001.. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'art.1 del D. Lgs 29 marzo 2004, n.99 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005, n.101;
7. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento
8. Per l'esatta ripartizione e ubicazione degli spazi di vendita per categorie si rimanda alla planimetria (Allegato A) allegata al presente Regolamento.

Art. 4 – Compiti degli Uffici Comunali -

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La Giunta ha facoltà di emanare direttive allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche.
3. Il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche è svolto dalla Polizia Municipale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 5 – Criteri generali per l’assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio dell’autorizzazione -

1. L’assegnazione dei posteggi liberi deve avvenire mediante bando di gara in seguito alla formazione di apposita graduatoria. (art.6 D.G.R. n.15/15/2007)
2. Chi intende ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione di un posteggio nel Mercato settimanale deve presentare domanda in bollo mediante lettera raccomandata A/R o consegna a mano al protocollo del Comune. L’istanza dovrà essere completa degli elementi richiesti dalla legge e dal bando.
3. Il bando dovrà prevedere un termine per la presentazione delle domande. Per la formazione della graduatoria dovranno essere osservate le seguenti priorità:
 - a) Maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune, relativamente all’ultimo quinquennio.
 - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di un’autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche.
4. A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:
 - a) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - b) Numero familiari a carico;
 - c) Anzianità del richiedente,
 - d) Anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa. Nel caso di produttori agricoli, si fa riferimento alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. 228/2001;
 - e) Anzianità dell’iscrizione al registro imprese;
5. A parità di tutti i predetti requisiti si procederà all’assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.
6. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Ente e verrà utilizzata per l’assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.
7. La concessione dei posteggi ha durata decennale e può essere tacitamente rinnovata.
8. In prima applicazione, prima della pubblicazione del bando di nuova assegnazione, si dovrà procedere alla predisposizione di una selezione, riservata agli operatori del mercato concessionari di posteggi, per le migliori, sulla base dei criteri e modalità indicati dall’art. 7 del presente regolamento.

Art. 6 – Trasferimento in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento dell’attività comporta a favore dell’avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività fino alla scadenza originaria dello stesso.

2. L'avente causa, salvo l'ipotesi di successione per causa di morte, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.
3. Il titolo abilitativo assegnato alla riserva per i produttori agricoli, salvo il caso di successione nell'attività per causa di morte, può essere trasferito esclusivamente in capo a un soggetto appartenente alla medesima categoria.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto sub ingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse..
5. In ogni caso il trasferimento in gestione o in proprietà deve essere provato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio nel rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dalla L.310/93 e dall'articolo 2556 del codice civile.
6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche la continuità delle situazioni giuridiche del dante causa. Ai fini dell'efficacia del trasferimento, il dante causa deve essere in regola con i pagamenti del canone di concessione e non deve aver violato le norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali del presente Regolamento.

Art. 7 – Criteri di variazione per miglìoria e scambio di posteggi

1. MIGLIORIA

Il Comune , prima di approvare un bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della relativa destinazione merceologica. Per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglìoria in bollo entro il termine assegnato.

Le miglìorie verranno accolte, nel rispetto del medesimo settore merceologico, sulla base dei seguenti criteri di priorità da applicare in ordine progressivo :

- a) Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Nel caso di produttori agricoli, si fa riferimento alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 228/2001;
- b) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- c) Numero familiari a carico;
- d) Anzianità del richiedente

2. SCAMBIO

Il Comune può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi fra operatori, purché appartenenti allo stesso settore merceologico, senza modifica degli spazi assegnati. La relativa domanda, con firma congiunta, dovrà essere presentata al Servizio Attività Produttive che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione.

Art. 8 – Orario di apertura e chiusura del Mercato

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 12, della L.R. n. 5/2006 e art. 8 dei criteri allegati alla deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007, gli orari di apertura e chiusura del Mercato, sono stabiliti dal Sindaco, sulla base dei seguenti indirizzi:
 - Inizio delle vendite non prima delle ore 7,30:
 - Fascia di vendita non inferiore a 4 ore .

Art. 9 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio e per l'uso dei posteggi.

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi di tempo limitati dovuti a causa di forza maggiore.
5. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti, e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
6. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché entro lo spazio del posteggio, se concesso.
7. Non vi deve essere ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
8. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
9. Non è permesso occupare spazi carrabili, ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
10. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, effettuando la raccolta differenziata per tipologia di rifiuto. E' severamente vietato l'abbandono o il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle su evidenziate.

Art. 10 - Responsabilità per danni.

1. Il Comune s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, mancanze e deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare ai concessionari, i quali invece, sono responsabili dei danni che essi stessi o i loro dipendenti dovessero causare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore mediante spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, per ciascun settore merceologico, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 5/2006, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si procede per sorteggio.
3. Per potere partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione (da esibire in originale) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'attestazione del versamento contenente nella causale anche l'indicazione della data di occupazione.
4. L'operatore spuntista che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
5. Non si può partecipare alla spunta tramite preposti, se non nel caso di società.
6. La Polizia Municipale detiene un apposito registro, nel quale provvede ad annotare le presenze che l'operatore matura nel mercato, e ne verifica i pagamenti effettuati per il canone per l'occupazione temporanea.
7. Un estratto del Registro di mercato viene trasmesso al Servizio Attività Produttive con periodicità almeno trimestrale.

Art. 12 - Ispezione e lavori.

1. Spetta all'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri uffici, effettuare visite ed ispezioni nei posteggi a mezzo di propri funzionari.

Art. 13 - Canone di concessione.

1. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento di un canone annuo, previsto dal Regolamento Comunale che disciplina il Canone per l'occupazione del suolo pubblico, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle dimensioni del posteggio assegnato.
2. Il canone può essere versato per intero entro il 31 gennaio, oppure può essere suddiviso in due rate semestrali da versare entro il 31 gennaio per il primo semestre ed entro il 31 luglio per il secondo semestre.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio. Nei casi anzidetti, le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.
 - b) Il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006 e ss.mm.eii.
2. Il responsabile del settore competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto per i procedimenti amministrativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.,. Decorso tale termine, provvede alla emanazione del provvedimento di revoca., il quale è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

Art. 15 – Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento del canone

1. In caso di accertato omesso pagamento del canone di cui all'art. 13, l'Ufficio competente intima l'operatore moroso a regolarizzare i pagamenti assegnando un ulteriore termine di 15 giorni. Se entro tale termine l'operatore non provvede alla regolarizzazione di quanto dovuto, la concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma precedente, non sia stato ancora effettuato il pagamento del canone.

Art. 16 - Termine delle concessioni.

1. Oltre agli altri casi previsti espressamente dal regolamento, le concessioni cessano:

- a) per rinuncia del concessionario;
- b) per fallimento;
- c) per esigenze di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione che dovranno essere richiamate in apposito provvedimento adeguatamente motivato;
- d) per scioglimento della società concessionaria;
- e) per morte del concessionario, salvo quanto previsto dall'articolo 6;

Art. 17 - Riconsegna del provvedimento di concessione-autorizzazione.

1. Cessata o revocata la concessione, il relativo provvedimento di concessione-autorizzazione deve essere riconsegnato all'Amministrazione comunale entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

Art. 18 - Pubblicità dei prezzi

1. Tutti i rivenditori hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti i prezzi di vendita delle singole qualità di derrate per pezzo o per unità di misura secondo le prescrizioni contenute nell'art.6 della legge regionale 18.05.2006, n.5 .

Art. 19 – Rispetto norme igienico – sanitarie

1. I concessionari hanno l'obbligo di svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in special modo, nel rispetto del D. Lgs 6 novembre 2007, n.193 “Attivazione della direttiva CE 2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.

Art. 20 - Controlli sui mercati

1. I vigili urbani devono provvedere a far rispettare la vigente normativa e quanto disposto dal presente Regolamento; per ogni violazione accertata dovranno redigere apposito verbale da consegnare agli uffici competenti, per l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare si dovrà accertare l'effettiva occupazione dei posteggi..

Art. 21 - Norme transitorie.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano titolari del posteggio nel Mercato hanno diritto a continuare l'attività. Le disposizioni del presente regolamento relative alla corretta gestione degli spazi e a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità si applicheranno integralmente anche agli operatori che già esercitano l'attività, ai quali verrà consegnata copia dello stesso.

Art. 22 - Posteggi isolati

1. Le norme del presente regolamento, si applicano anche ai seguenti posteggi isolati:
 - i posteggi individuati in apposita planimetria, nella zona antistante al Cimitero, per la vendita di fiori (Allegato B)
 - I posteggi individuati in apposita planimetria (Allegato C) per la vendita di prodotti alimentari, nelle seguenti vie:
 - a. via Giave.
 - b. Via Oliena
 - c. Via XXI Aprile
2. Per l'esatta ripartizione e ubicazione degli spazi di vendita si rimanda agli allegati B e C, del presente Regolamento.

Art. 23 – Atti di mercato

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e del rispettivo settore merceologico.
 - b) Le planimetrie dei posteggi isolati.
 - c) Gli elenchi dei titolari di concessione di posteggio

Art. 24 – Svolgimento dell'attività di vendita su suolo pubblico in forma itinerante - Divieti

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal responsabile del settore cui fa capo il servizio Attività produttive del Comune. Il titolare dell'autorizzazione proveniente da un altro comune, deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Attività Produttive, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico la posizione del nuovo operatore.
3. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri.
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

6. L'esercizio del commercio in aree pubbliche, in forma itinerante, è vietato nelle vie individuate nella planimetria allegata al presente regolamento (Allegato D) . A tal fine, presso l'ufficio Attività Produttive e presso l'ufficio Polizia Municipale è tenuta, a disposizione degli interessati, una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante

Art. 25– Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 5/2006 e ss. mm. e ii., dell'art. 29, commi 2 e 4, del D. Lgs. 114/98, del D. Lgs 193/2007 e della Legge 24.11.1981, n. 89.
2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, quando queste non siano già specificatamente sanzionate dalle sopracitate specifiche disposizioni di legge, o da altre specifiche norme regolamentari o ordinanze sindacali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 .
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e l'eventuale ricorso, e all'adozione dei provvedimenti conseguenti è individuata, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel responsabile del Settore competente per materia.

Art. 26 – Approvazione del regolamento

1. Il Regolamento del Commercio su aree pubbliche è approvato dal Consiglio Comunale e potrà essere sottoposto a revisione parziale o integrale in concomitanza a nuove disposizioni legislative o regolamentari che riguardino il commercio su aree pubbliche .

Art. 27 – Disposizioni finali.

1. Il Presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 68 del 17.11.2000 e successive modificazioni e integrazioni, e per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti sul commercio su aree pubbliche.

Art. 28 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. Copia del presente regolamento e dei relativi allegati, sarà comunque tenuta, presso l'Ufficio Attività produttive e presso l'Ufficio di Polizia Municipale.



COMUNE DI QUARTUCCIU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 65 Del 04.06.2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno Duemiladodici il giorno QUATTRO del mese di Giugno, in Quartucciu, alle ore 12:00 presso questa sede Municipale con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Paola Lai

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 33 del 19/03/2012, con la quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Quartucciu e fino all'inserimento degli organi ordinari a norma di legge;

Premesso che:

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, rubricato "Attribuzioni dei Consigli", al comma secondo, lettera a) assegna al Consiglio la competenza relativamente ai regolamenti, con la sola esclusione di quelli in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 11 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2000, e ss. mm. e ii. testualmente recita "Regolamenti -

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte dell'Organo Competente.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari .

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva”.

Vista la legge regionale 18.05.2006, n. 5 e ss. mm. e ii., “Disciplina generale delle attività commerciali” , con particolare riferimento agli artt. 14, 15 e 15 bis, concernenti il commercio su aree pubbliche;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, in materia di direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche;

Ritenuta l’esigenza di dotare l’Ente di un Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche aggiornato alla più recente normativa sulla materia, e conforme alle esigenze specifiche della realtà locale, e ai criteri di attuazione forniti dalla Regione, con le citate disposizioni regionali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 6/03/2012, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Richiamata la sentenza n. 18/2012 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 bis, comma 4, della L.R. n. 5/2006, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 6/2011;

Ritenuto, alla luce della sopraccitata sentenza, di dovere apportare al suddetto schema di regolamento le opportune modifiche, consistenti nella soppressione del relativo comma 4 dell’articolo 6;

Dato atto che con nota prot. 8133 del 11/05/2012, agli atti dell’ufficio, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, il suddetto schema di Regolamento è stato trasmesso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale e alle Organizzazioni dei consumatori con invito a fare pervenire, entro 20 giorni, eventuali osservazioni in merito;

Accertato che né le Associazioni di categoria né le organizzazioni dei consumatori hanno fatto pervenire rilievi entro il termine assegnato;

Reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive Elettorale Anagrafe e Stato Civile Dott.ssa Marina Ajtano;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive Elettorale Anagrafe e Stato Civile Dott.ssa Marina Ajtano;

Dato atto del fatto che non necessita parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito i poteri della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di approvare il Regolamento Comunale (**Allegato n. 1**) per la disciplina del commercio su aree pubbliche, composto di n. 28 (ventotto) articoli e dai seguenti elaborati:

1. **Allegato A** "Tav. 1 Planimetria Generale area mercato / Tav. 2 Delimitazione dei posteggi";
2. **Allegato B** "Planimetria posteggi isolati cimitero";
3. **Allegato C** "Tav. 3 Individuazione posteggi isolati per la vendita di prodotti alimentari";
4. **Allegato D** "Perimetrazione aree escluse dal commercio itinerante".

Di dare atto che i suddetti elaborati tecnici sono depositati presso l'ufficio segreteria in quanto allegati alla delibera originale;

Di dare atto che detto Regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la presente deliberazione è divenuta esecutiva;

Di inviare copia del presente atto al Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive per i provvedimenti consequenziali;

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Data 01.06.2012

Il Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive
f.to Dott.ssa Marina Ajtano

Per la regolarità contabile:

Data

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N. 267 DEL 18/08/2000

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti: FAVOREVOLE

Data 01.06.2012

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Lai

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Gerolamo Solina

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Lai

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2012 per:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 11/06/2012 al 26/06/2012 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);</p> <p><input type="checkbox"/> a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);</p> <p>Quartucciu, 11/06/06/2012 IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA TIZIANA ROSAS</p>	<p>La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 11/06/2012 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 26/06/2012</p> <p>Quartucciu 11/06/2012 IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA TIZIANA ROSAS</p>

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Quartucciu lì 11.06.2012

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Luisa LITTERA